

## Modello 730 integrativo: le scadenze e le quattro modalità

### SINTESI OPERATIVA

*Chi ha presentato il modello 730/2025 entro il 30 settembre si ritrova però talvolta con un problema: un dato sbagliato, un onere dimenticato, un reddito tralasciato senza motivo. Niente di irreparabile, anzi. L'Agenzia delle Entrate consente di correggere quanto fatto con procedure ben precise, purché si rispettino scadenze e modalità differenti. Non tutte le integrazioni seguono lo stesso percorso, dipende tutto da cosa si vuole rettificare e soprattutto se la correzione conviene al contribuente oppure lo sfavorisce.*

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Chi ha presentato il modello 730/2025 entro il 30 settembre si ritrova però talvolta con un problema: un dato sbagliato, un onere dimenticato, un reddito tralasciato senza motivo. Niente di irreparabile, anzi. L'Agenzia delle Entrate consente di correggere quanto fatto con procedure ben precise, purché si rispettino scadenze e modalità differenti. Non tutte le integrazioni seguono lo stesso percorso, dipende tutto da cosa si vuole rettificare e soprattutto se la correzione conviene al contribuente oppure lo sfavorisce.



### Cosa sapere in un minuto

- ◆ **Chi può correggere il 730?** Chi ha commesso errori, omesso oneri o inserito dati errati.
- ◆ **Quattro tipi di integrazione:**
  1. *A favore* del contribuente (più credito/minor debito): **entro il 27 ottobre 2025**, tramite CAF/professionista, codice "1".
  2. *Solo dati* sostituto d'imposta: **entro il 27 ottobre**, codice "2".
  3. *Correzioni combinate favorevoli*: **entro il 27 ottobre**, codice "3".
  4. *Minor credito/maggior debito*: serve il modello Redditi PF, **entro il 31 ottobre 2025**.
- ◆ **Documentazione** da presentare sempre tramite CAF/professionista.
- ◆ **Ravvedimento operoso**: se la correzione genera debito, occorre versare imposta, interessi (2%) e sanzioni ridotte.
- ◆ **Attenzione alle scadenze!** Il 27 ottobre è il termine per il 730 integrativo.

### LE QUATTRO IPOTESI DI INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il modello 730 si presta a diverse forme di correzione. Alcuni errori si risolvono in tempi brevi, altri richiedono strumenti più complessi come il modello Redditi Persone Fisiche. Fondamentale comprendere dove ricade il proprio caso prima di procedere. La discriminante principale riguarda il risultato della correzione: favorisce il contribuente (più credito, meno debito, imposta invariata) oppure lo danneggia (meno credito, più debito)? E ancora, riguarda esclusivamente i dati del sostituto d'imposta, o tocca altre sezioni della dichiarazione?

La normativa di riferimento si articola principalmente attorno alle disposizioni contenute nelle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione dei redditi, in particolare per quanto concerne le modalità di rettifica e integrazione

successive all'invio del modello 730 ordinario.

## I TIPO 1: INTEGRAZIONE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE

Qui il contribuente gode di opzioni. Se accorgendosi dell'errore emerge un maggior credito oppure un minor debito (o l'imposta resta identica), allora l'integrazione risulta conveniente. **Entro il 27 ottobre 2025** (la scadenza originaria del 25 cade di sabato, dunque slittata a lunedì) si può presentare un nuovo modello 730 integrale, necessariamente tramite un **CAF o professionista abilitato**, indicando il codice "1" nella casella "730 integrativo" del frontespizio.

In alternativa, il contribuente può preferire una strada diversa: presentare il modello Redditi Persone Fisiche entro il **31 ottobre 2025**, compilando il flag "Correttiva nei termini". Se invece attende oltre questa data ma rimane entro i tempi ordinari di presentazione della dichiarazione Redditi dell'anno successivo, usa il codice "1" in "Dichiarazione integrativa". Ancora più dilazionato: presentare il modello Redditi entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata inviata la dichiarazione originaria, sempre con il codice "1" in "Dichiarazione integrativa".

La scelta dipende essenzialmente dalle esigenze di tempestività. Chi vuole il rimborso rapido, prima dell'anno prossimo, rimane sul 730 integrativo. Chi non ha fretta e preferisce usare il credito in compensazione con altri debiti futuri, o richiederlo a rimborso successivamente, può ricorrere al modello Redditi.

## I TIPO 2: CORREZIONE ESCLUSIVA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Non di rado accade che il lavoratore ometta di inserire correttamente i dati del datore di lavoro (o dell'ente previdenziale nel caso di pensionati). Magari il contribuente ha cambiato azienda, oppure il codice fiscale è stato riportato male, o il cambio non è stato comunicato adeguatamente. **Entro il 27 ottobre 2025**, mediante un CAF o professionista, si presenta un nuovo modello 730 indicando il codice "2" nella casella "730 integrativo".

Questo accorgimento è piuttosto frequente nella pratica. Basti pensare a chi cambia lavoro durante l'anno oppure accumula redditi da più fonti senza notificarli correttamente. In taluni casi, il sostituto d'imposta originariamente indicato comunica addirittura un diniego formale nell'effettuare le operazioni di conguaglio: in questo scenario il contribuente non ha alternativa, deve ricorrere al tipo 2 per designare un nuovo sostituto abilitato a regolare la posizione.

## I TIPO 3: MODIFICHE COMBinate CON RISULTATO FAVOREVOLE

Il terzo tipo di integrazione rappresenta la soluzione quando il contribuente deve correggere sia elementi relativi al sostituto d'imposta sia altri dati della dichiarazione, **e il risultato della modifica complessiva rimane favorevole**: dunque, maggior credito o minor debito. In questo caso, anch'esso entro il 27 ottobre 2025, si presenta un nuovo modello 730 completo indicando il codice "3" nella casella "730 integrativo".

Supponiamo che un contribuente dimentichi di inserire una spesa detraibile e contemporaneamente noti che il datore di lavoro è stato indicato male. L'effetto complessivo della correzione è però conveniente. Ecco: si ricorre al tipo 3. Questo modello consente di risolvere in un'unica soluzione problemi su più fronti della dichiarazione, purché l'esito finale sia un beneficio per il dichiarante.

## I TIPO 4: QUANDO EMERGE UN DEBITO AGGIUNTIVO

Qui la situazione cambia radicalmente. Se dalla correzione emerge un **minor credito oppure un maggior debito** d'imposta, il contribuente non può più usare il modello 730 integrativo. Deve ricorrere al **modello Redditi Persone Fisiche 2025**.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, le modalità variano in base alla tempestività: se presentato entro il 31 ottobre 2025, si qualifica come "correttiva nei termini" e consente l'applicazione del ravvedimento operoso con sanzioni e interessi ridotti. Se inviato posteriormente, fino ai termini ordinari della dichiarazione dell'anno successivo, diventa "dichiarazione integrativa". Se differito ancora oltre, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, rimane comunque esperibile come "dichiarazione integrativa", benché con effetti economici più gravosi.



## IL RUOLO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Quando il modello 730 integrato porta in evidenza un maggior debito, subentra il meccanismo del **ravvedimento operoso**, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Non si tratta soltanto di versare l'imposta mancante: il contribuente deve sommare anche **interessi**, calcolati al tasso legale annuo (attualmente fissato al 2% dal 1° gennaio 2025 secondo il decreto ministeriale dell'economia e finanze), e una **sanzione ridotta**.

La sanzione ordinaria per omesso o insufficiente versamento di imposte ammonta al 25% dell'importo dovuto (disciplina vigente a partire dal 1° settembre 2024). Tuttavia, il ravvedimento operoso la riduce significativamente: se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza originaria, scende all'1,25%. Entro 90 giorni, ammonta all'1/9 della minima. Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui si verifica l'errore, si applica l'1/8 della minima.

Gli interessi si calcolano dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto avvenire (per le persone fisiche, ordinariamente il 30 giugno) fino al giorno del pagamento effettivo. È fondamentale versare contestualmente imposta, interessi e sanzione tramite il **modello F24**, utilizzando i codici tributo specifici forniti dall'Agenzia delle Entrate.

## ASPETTI PROCEDURALI E UN ELEMENTO DA NON SOTTOVALUTARE

In tutti i casi di integrazione – indipendentemente dal tipo scelto – il contribuente deve rivolgersi a un **CAF o professionista abilitato**, anche se in origine aveva affidato la dichiarazione al sostituto d'imposta o l'aveva presentato autonomamente. Deve fornire tutta la documentazione utile a comprovare le correzioni introdotte.

Qui emerge un elemento spesso trascurato: la presentazione dell'integrativa **non sospende le procedure già avviate** sulla base del 730 originario. Significa concretamente che il datore di lavoro o l'ente pensionistico continueranno ad applicare rimborsi o trattenute secondo i dati del primo modello. Le differenze emerse con l'integrazione verranno regolate successivamente, mediante ulteriori conguagli in busta paga o pensione, ovvero tramite la dichiarazione dell'anno seguente.

Se il contribuente aveva già ricevuto un rimborso basato sul 730 originario, non lo dovrà restituire qualora l'integrativa riveli un minor credito. Piuttosto, la differenza verrà compensata con future ritenute fiscali, oppure rimessa a credito da utilizzare negli anni a venire in sede di compensazione.

## UNA DISTINZIONE IMPORTANTE: IL 730 RETTIFICATIVO

Da non confondere con l'integrativa è il **modello 730 rettificativo**. Questo si applica quando gli errori sono stati commessi non dal contribuente, ma dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale (il CAF, il professionista, il datore di lavoro in qualità di intermediario). In tale ipotesi, l'intermediario stesso provvede alla correzione senza necessità di interventi ulteriori da parte del dichiarante. Il rettificativo è uno strumento di responsabilità dell'assistente, non del contribuente.

## CONSIDERAZIONI OPERATIVE SUL TIMING

Comprendere le scadenze è cruciale. La data del 27 ottobre è il limite assoluto per le modalità di 730 integrativo (tipi 1, 2 e 3). Oltrepassarla significa rinunciare a questa strada agile. Da quell'data fino al 31 ottobre rimane aperta la finestra per il modello Redditi "correttiva nei termini", con possibilità ancora di ravvedimento operoso con sanzioni ridotte.

Anticipare la correzione conviene sempre. Non solo per evitare sorprese, ma anche perché ogni giorno di ritardo incrementa gli interessi dovuti. Una correzione presentata entro pochi giorni dal 30 settembre comporta oneri estremamente contenuti; una procrastinazione di mesi lievita notevolmente gli importi da versare.

Per chi ha presentato il 730 tramite il sostituto d'imposta e deve integrarlo, il percorso obbligato è rivolgersi a un intermediario abilitato. Non è possibile procedere autonomamente. Il professionista esaminerà la documentazione, valuterà quale tipologia di integrazione ricorre e procederà all'invio telematico verso l'Agenzia delle Entrate.



## TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE TIPOLOGIE E SCADENZE

| TIPOLOGIA          | SITUAZIONE                                                          | STRUMENTO                | SCADENZA                    | CODICE |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|
| Tipo 1             | Maggior credito, minor debito, imposta invariata                    | 730 integrativo          | 27 ottobre 2025             | "1"    |
| Tipo 2             | Sola correzione dati sostituto                                      | 730 integrativo          | 27 ottobre 2025             | "2"    |
| Tipo 3             | Correzione combinata (sostituto + altri dati), risultato favorevole | 730 integrativo          | 27 ottobre 2025             | "3"    |
| Tipo 4             | Minor credito, maggior debito                                       | Redditi PF "correttiva"  | 31 ottobre 2025             | —      |
| Alternativa Tipo 1 | Maggior credito, minor debito, imposta invariata                    | Redditi PF "integrativa" | Termine anno succ. o 5 anni | —      |

## RIEPILOGO OPERATIVO

Il contribuente che si accorge di errori nel 730 ha tempo fino al 27 ottobre per correzioni vantaggiose mediante il 730 integrativo (scadenza posticipata dal 25 per effetto del fine settimana). Se l'errore comporta un debito aggiuntivo, ricorre al modello Redditi entro il 31 ottobre, versando contestualmente l'importo dovuto con interessi e sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso.

La scelta dello strumento non è indifferente: il 730 integrativo è rapido, efficace, consente il rimborso entro l'anno. Il modello Redditi offre maggiore flessibilità temporale ma richiede procedure più complesse. In ogni caso, anticipare la correzione riduce significativamente oneri e complessità amministrativa.



STUDIO PIZZANO  
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

**Sede:** via Sant'Alessio, 5, 83030 Ventricano (AV)  
**Contatti:** info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

*Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (21/10/2025). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*